

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

RIUNIONE DEL 1 marzo 2023

DELIBERAZIONE N. 3

OGGETTO: Regolamento delle spese di rappresentanza della LILT.

COMPONENTI

Presenti

Assenti

Prof. Francesco Schittulli (Presidente) in presenza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prof. Marco Alloisio video	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prof. Adolfo D'Errico Gallipoli in presenza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Concetta Stanizzi in presenza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott. Norberto Venturi in presenza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

COLLEGIO DEI REVISORI

Dr.ssa Daniela Pavone (Presidente) in presenza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Matteo Patrini video	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE


- VISTO** il D.P.R. del 27 febbraio 2003, n. 97 recante “Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70”;
- VISTO** lo Statuto della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - approvato con decreto del Ministro della salute del 8 febbraio 2022, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 66 del 19 marzo 2022 – ed, in particolare, gli articoli 7 e 13;
- RITENUTO** opportuno e necessario dotare la LILT di un proprio Regolamento delle spese di rappresentanza;
- VISTA** la stesura definitiva del Regolamento delle spese di rappresentanza della LILT, che si allega alla presente determinazione;

DELIBERA

- di approvare il Regolamento delle spese di rappresentanza della LILT, allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante;
- di dare mandato agli Uffici della LILT di provvedere alla pubblicazione di detto documento, sul sito istituzionale dell'Ente.

IL PRESIDENTE

Prof. Francesco Schittulli



REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con Deliberazione n. 3 del Consiglio Direttivo Nazionale della LILT del 01 marzo 2023

INDICE

ART. 1 – Finalità del Regolamento

ART. 2 – Definizione di spese di rappresentanza

ART. 3 – Eventi che integrano la ipotesi di spese di rappresentanza

ART. 4 – Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell’Ente

ART. 5 – Specificazione delle spese di rappresentanza

ART. 6 – Casi di non ricorrenza di spese di rappresentanza in senso stretto

ART. 7 – Gestione amministrativa e contabile

ART. 8 – Rendicontazione e pubblicità

ART. 9 – Entrata in vigore

ARTICOLO 1

Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte della LILT (d'ora in poi anche solo "Ente") spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

ARTICOLO 2

Definizione di spesa di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'Ente, o a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Ente o da altri, di manifestazioni o iniziative in cui l'Ente risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze.

2. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo di soggetto rappresentativo a livello nazionale della prevenzione, cura e riabilitazione dei malati di tumori e della sua presenza nel contesto sociale per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

3. In ogni caso e sempre in via generale, le spese di rappresentanza devono rivestire il carattere dell'inerenza, ossia essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'Ente nonché possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni o iniziative dell'Ente idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini al fine di ricavarne i vantaggi correlate alla conoscenza della attività di interesse generale svolta.

4. Sotto il profilo gestionale, l'economicità e l'efficienza dell'azione della pubblica amministrazione impongono il carattere della sobrietà e della congruità delle spese di rappresentanza sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni ed ai vincoli di bilancio dell'Ente.

ARTICOLO 3

Eventi per i quali è ammissibile il ricorso alle spese di rappresentanza

1. Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere e di accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza, per fare conoscere, apprezzare e seguire la propria attività istituzionale, la LILT assume a carico del bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità specie in occasione di:

- visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere;
- incontri di lavoro con rappresentanti dei Ministeri o delle istituzioni vigilanti o con alte cariche dello Stato o di qualsiasi altro ente territoriale e non di rilevanza nazionale o regionale o locale;
- manifestazioni o iniziative in cui la LILT risulti tra gli organizzatori;
- inaugurazione delle sedi istituzionali della LILT;
- cerimonie e ricorrenze che abbiano un qualche risalto nazionale, regionale o locale.

ARTICOLO 4

Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'Ente

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente, previa verifica della disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa, i seguenti soggetti:
 - il Presidente Nazionale;
 - il vice Presidente Nazionale, previa autorizzazione espressa del Presidente Nazionale;
 - il Presidente del Collegio dei Revisori, previa autorizzazione espressa del Consiglio Direttivo Nazionale;
 - qualsiasi membro del Consiglio Direttivo Nazionale o del Collegio dei Revisori nello svolgimento di un incarico con rilevanza esterna e previa autorizzazione espressa Consiglio Direttivo Nazionale;
 - il Direttore Generale nello svolgimento di un incarico con rilevanza esterna e previa autorizzazione espressa Consiglio Direttivo Nazionale.
2. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata e specifica motivazione con riferimento agli scopi perseguiti.

ARTICOLO 5

Specificazione delle ipotesi più ricorrenti di spese di rappresentanza

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente articolo 2, sono in particolare considerate spese di rappresentanza ammissibili quelle sostenute per:
 - a) ospitalità offerta in particolare occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, a persone o Autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale, sportiva e comunque afferente al mondo della comunicazione, dell'arte e dello spettacolo;
 - b) offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc.) ad ospiti ricevuti dai soggetti indicati al precedente articolo 4, a persone o Autorità, di cui alla predetta lett. a);
 - c) colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificati con motivazioni di interesse pubblico, con ospiti che rivestano le qualifiche dei punti precedenti;
 - d) conferenze stampa indette, sempre per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;
 - e) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto locali ed addobbi, attrezzature e impianti vari, servizi fotografici e di stampa, rinfreschi, salvo altri, in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'Ente, alle quali partecipino personalità o autorità estranee all'Ente, sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;
 - f) donativi ricordo per anniversari celebrativi o altre ricorrenze di pubblica rilevanza;
 - g) atti di onoranza in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente o di componenti degli Organi Centrali o di dipendenti dell'Ente;
 - h) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico, quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi Centrali ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere) o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri) in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente;
 - i) organizzazione di convegni, congressi, tavole rotonde o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare un adeguato esito positivo di dette iniziative, comprese eventuali spese per colazioni, rinfreschi, ospitalità per gli ospiti partecipanti (relatori o conduttori), rappresentanti della stampa, della Radio e TV, escluse le spese di carattere personale;

- j) targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo per gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

ARTICOLO 6

Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti articoli.
2. In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:
 - oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
 - omaggi, mere liberalità o benefici aggiuntivi ad altri Enti e dipendenti della LILT;
 - colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuati in occasione dello svolgimento della normale attività degli Organi Centrali che non abbia alcuna rilevanza esterna.

ARTICOLO 7

Gestione amministrativa e contabile

1. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale in sede di approvazione del bilancio di previsione.
2. Le spese di rappresentanza sono impegnate e liquidate, sulla base di idonea documentazione, dal Direttore Generale o da suo delegato.
3. Le spese di rappresentanza, per motivate esigenze organizzative e di urgenza, possono essere anticipate dal Direttore Generale o da un suo delegato.

ARTICOLO 8

Rendicontazione e pubblicità

1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto ed allegato al rendiconto della gestione. Tale regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della LILT è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, a cura del Direttore Generale o da un suo delegato.

ARTICOLO 9

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo la adozione della delibera di approvazione.